

DECIMA PUNTATA PODCAST

“Quattro passi nel futuro: viaggio nel labirinto delle pensioni italiane”

IL CONGEDO PARENTALE e IL CONGEDO DI MATERNITA’

Che cos'è il congedo parentale?

Il congedo parentale è un **periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso ai genitori** per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita. Per i lavoratori dipendenti, il diritto spetta **entro i primi 12 anni di vita del bambino** (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) **per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a dieci mesi, elevabili a undici se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi**; Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata, il diritto spetta entro i primi 12 anni di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 9 mesi; Per i lavoratori autonomi spetta per 3 mesi per ogni genitore, da fruire nel primo anno di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale).

Qual è la durata del congedo parentale per singolo genitore?

Per ogni figlio/a, il congedo parentale dei lavoratori dipendenti spetta per un **periodo complessivo tra i due genitori non superiore a dieci mesi, elevabili a undici se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi**. Nell'ambito dei suddetti limiti complessivi di coppia, il diritto di astenersi dal lavoro spetta: - - alla madre lavoratrice dipendente per un periodo - continuativo o frazionato - di massimo sei mesi; al padre lavoratore dipendente per un periodo - continuativo o frazionato - di massimo sei mesi, che possono diventare sette in caso di astensione dal lavoro per un periodo di almeno tre mesi.

Novità dal 2025

- Durata max: 6 mesi per ciascun genitore.
- Indennizzabili: 9 mesi totali (3+3+3), con limiti individuali e di coppia.
- Possibilità di arrivare a 11 mesi se il padre si astiene per almeno 3 mesi consecutivi.
- Genitore solo: diritto a 11 mesi.
- **Indennità:**
- **3 mesi indennizzati all'80%** (1 mese per ciascuna delle Leggi di Bilancio 2023, 2024, 2025).
- **6 mesi al 30%.**
- Ulteriori periodi al 30% solo con reddito individuale basso: oltre 9 mesi | 30% (solo in caso di reddito basso) | <2,5 volte pensione minima INPS.

CONGEDO DI MATERNITA':

è il **periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio (2 mesi prima la data presunta e 3 mesi dopo la data del parto). Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice percepisce un'indennità economica sostitutiva della retribuzione.** Il periodo di assenza obbligatoria comprende, inoltre, tutti i periodi di interdizione anticipata eventualmente disposta dalla ASL territorialmente competente per "gravi complicanze o persistenti forme morbose" o dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro per condizioni di lavoro pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino.

La lavoratrice dipendente può optare per la flessibilità (1 mese prima del parto e 4 mesi dopo) oppure può prendere i 5 mesi di maternità obbligatoria interamente dopo il parto. Alle lavoratrici autonome, durante i periodi di tutela della maternità, spetta un'indennità economica, pagata direttamente dall'Inps. L'indennità non comporta l'obbligo di astensione dall'attività lavorativa autonoma. I periodi tutelati dalla maternità sono: i 2 mesi precedenti la data effettiva del parto, i 3 mesi successivi la data stessa, i periodi antecedenti i due mesi prima del parto, in caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza. Alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, non iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie, durante la gravidanza e il puerperio, spetta un'indennità economica pagata direttamente dall'Inps, a prescindere dall'effettiva astensione; la lavoratrice iscritta alla gestione separata può optare per la flessibilità (1 mese prima del parto e 4 mesi dopo) oppure può prendere i 5 mesi di maternità

interamente dopo il parto. Il periodo di astensione per maternità può anche ampliarsi in presenza di provvedimenti di interdizione anticipata o prorogata dall'attività lavorativa.

L'interdizione anticipata è riconosciuta alle libere professioniste iscritte alla Gestione Separata solo in caso di gravi complicanze o persistenti forme morbose. Sia le lavoratrici autonome che collaboratrici a progetto che le autonome iscritte alla Gestione separata, hanno diritto ad ulteriori 3 mesi, immediatamente successivi ai 5 mesi di maternità, nel caso di reddito inferiore a 8.145 euro dichiarato nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità, da rivalutare annualmente in base all'indice Istat. Il diritto all'indennità è previsto anche in caso di adozione o affidamento preadottivo di minori

Quando si può chiedere il congedo di maternità?

La domanda di congedo di maternità (anche quando la lavoratrice opta per la flessibilità o per i 5 mesi dopo la data del parto) può essere presentata entro l'inizio del congedo stesso. Il diritto all'indennità si prescrive entro un anno a decorrere dal giorno successivo alla fine del congedo di maternità.

Riepilogo Congedo di maternità obbligatorio

- Durata totale: 5 mesi.

Distribuzione possibile:

- Classico: 2 mesi prima + 3 dopo il parto
- Flessibile: 1+4 mesi oppure tutti e 5 dopo il parto
- Serve certificazione medica per opzioni flessibili.
- Parto prematuro: si possono recuperare i giorni di congedo non goduti prima del parto.
- Adozione: valido nei 5 mesi successivi all'ingresso del minore o parzialmente prima.
- Astensione anticipata: concessa in caso di complicanze, malattie o condizioni lavorative rischiose.
- **Indennità**: 80% della retribuzione media giornaliera.

Congedo di paternità

- Obbligatorio: **10 giorni** (20 in caso di parto plurimo), non frazionabili, **pagati al 100%**.
- Alternativo: se la madre è impossibilitata (es. deceduta, malata, abbandono).